



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

A CURA DI

LUIGI MELLONI

ELIANA RIZZI

ALBERTO VICENDONE

Introduzione

Segnaliamo le pronunce più rilevanti della giurisprudenza di legittimità pubblicate nel corso del terzo trimestre dell'anno 2026 in merito agli argomenti sotto evidenziati, attraverso una sintesi dei principi di diritto enunciati da ciascuna sentenza.

Si tratta di principi, di linee guida, nell'interpretazione delle disposizioni di legge, per l'applicazione dei quali occorre in ogni caso esaminare il caso concreto. Per questa ragione siamo a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento, tanto con riferimento alle argomentazioni espressamente trattate quanto per questioni inerenti problematiche non citate in questa edizione della rassegna.

Diritto societario - Scioglimento e Liquidazione - Liquidazione - Cancellazione della società Responsabilità dei soci ex art. 36 del DPR 602/73 - Cancellazione della società Cass. 30.6.2026 n. 22415

Con la pronuncia in rassegna, il Supremo Collegio si è pronunciata sul tema della responsabilità dei soci per debiti tributari di una società cancellata dal Registro delle imprese, chiarendo il rapporto tra la responsabilità ex art. 2495 c.c. e quella di cui all'art. 36 del DPR 602/73.

Quest'ultima norma costituisce una forma di responsabilità specifica e autonoma, di natura tributaria, che non discende dalla successione nei debiti sociali, ma sorge iure proprio in capo ai soci, ai liquidatori e agli amministratori.

Inoltre, vengono individuati tre principi in tema di responsabilità ex art. 36 del DPR 602/73.

Il primo è quello per cui la prova dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione costituisce condizione dell'azione del Fisco e non attiene, invece, alla legittimazione passiva del socio.

Il secondo prescrive che la responsabilità in argomento debba essere fatta valere con un autonomo e motivato avviso di accertamento, non potendo essere dedotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.

Il terzo amplia la nozione di interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria, precisando che esso non è limitato alla sola percezione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, ma può essere integrato da altre evenienze, come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o l'escussione di garanzie.

Definitività dell'accertamento - Effetti

Cass. civ. sez. V, 9.7.2026, ordinanza n. 22976

Nel giudizio promosso dal socio avverso l'accertamento del reddito di partecipazione relativo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, la definitività dell'avviso emesso nei confronti della società non osta alla contestazione, anche nel merito, del reddito accertato in capo a quest'ultima,

quando tale definitività non consegua a una pronuncia giudiziale di fondatezza nel merito, bensì all'omessa impugnazione dell'atto impositivo o a vizi procedurali dell'impugnativa proposta dalla società, difettando in tale ipotesi il vincolo di pregiudizialità.

Il socio che non abbia partecipato al giudizio instaurato dalla società può, pertanto, contestare non solo la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio, ma anche l'effettiva esistenza del maggior reddito societario accertato.

Diritto penale - Responsabilità parapenale delle persone giuridiche

Prescrizione - Autonomia della responsabilità della persona giuridica

Cass. pen. 14.7.2026 n. 26378

La sentenza 14.7.2026 n. 26378 della Corte di Cassazione penale ripercorre la peculiare disciplina della prescrizione nell'ambito della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del DLgs. 231/2001, soffermandosi in particolare sulle diverse conseguenze della intervenuta estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione rispetto alla responsabilità delle persone fisiche e a quella delle persone giuridiche.

La prescrizione del reato-presupposto assume una duplice valenza sistematica: da un lato, opera quale causa estintiva della responsabilità penale della persona fisica; dall'altro, può assumere rilievo quale condizione ostativa all'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente, ma soltanto quando sia già maturata prima della contestazione dell'illecito amministrativo. Una volta che l'illecito amministrativo sia stato ritualmente contestato, vengono a coesistere due autonomi regimi prescrizionali: quello relativo al reato attribuito alla persona fisica e quello concernente la responsabilità dell'ente. Ne consegue che l'eventuale estinzione per prescrizione del reato-presupposto, maturata nelle more del procedimento, non determina il venir meno della responsabilità dell'ente.

Immobili - Locazioni - Aspetti civilistici - Altri immobili (L. 392/78)

Cessazione della locazione commerciale - Omesso pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento - Diritto di ritenzione dell'immobile - Opponibilità al terzo aggiudicatario - Esclusione

Cass. 15.7.2026 n. 23235

Con la pronuncia in rassegna la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il conduttore, il cui rapporto locativo di natura commerciale sia cessato prima che sia intervenuta la vendita in sede esecutiva dell'immobile già oggetto di locazione, non può esercitare il diritto di ritenzione del bene nei confronti dell'aggiudicatario (e dunque dopo la vendita esecutiva), ove l'originario locatore non gli abbia corrisposto l'indennità di avviamento. In tale ipotesi, l'ex conduttore potrà soddisfarsi sui beni dell'ex locatore (debitore esecutato) ed eventualmente anche sul ricavato della vendita dell'immobile in precedenza goduto, previa acquisizione del titolo esecutivo inerente all'indennità spettante nei confronti dell'originario locatore, e sempre che il bene sia stato restituito.

Consolidato fiscale - Trasferimento dell'eccedenze di interessi passivi - Comportamento concludente - Rilevanza**Cass. civ. sez. V, 22.7.2026, ordinanza n. 23825**

In caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale, l'art. 96 del TUIR prevede che l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:

- un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente sfruttato per la deduzione;
- un'eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari rilevanti ai fini della compensazione con gli interessi passivi.

Ad avviso della Cassazione, a norma non richiede particolari adempimenti in caso di errore nella dichiarazione, e non determina, pertanto, la perdita della detrazione, se dagli atti si comunque rileva la volontà di usare detta agevolazione in sede di consolidato nazionale.

Peraltro, il trasferimento diretto alla consolidante dell'eccedenza ROL della consolidata deve comunque essere valutato come comportamento concludente idoneo a tenere luogo della mancata dichiarazione dello stesso nel modello presentato dalla consolidata, nei limiti del rilievo attribuito ai comportamenti concludenti ai fini fiscali dall'art. 1 co. 1 del DPR 10.11.97 n. 442.

Credito compensato derivante da dichiarazione omessa - Sanzioni**Cass. civ. sez. V, 23.7.2026, ordinanza n. 23911**

Non può essere sanzionato il contribuente che compensa un credito esistente ma derivante da una dichiarazione omessa.

La menzionata compensazione non riguarda ovviamente un credito inesistente e nemmeno non spettante, consistendo in "una violazione formale concernente il mezzo di emersione e rappresentazione del credito stesso".

Inoltre, ragionando diversamente si ammetterebbe una duplicazione di sanzioni considerato che la condotta del contribuente è già sanzionabile per omessa dichiarazione.

Cessione di partecipazioni rivalutate - Società costituita per acquisire un immobile - Abuso del diritto - Esclusione**Cass. civ. sez. V, 27.7.2026, ordinanza n. 24077**

Non rientra nell'abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 la costituzione di una società al solo scopo di acquistare un immobile e cederlo attraverso la vendita delle partecipazioni societarie previamente rivalutate ex art. 5 della L. 448/2001.

Si osserva che i giudici di secondo grado non hanno valorizzato la circostanza che i bandi e i contratti stipulati prevedessero unicamente la facoltà di intervenire nell'operazione tramite una o più società: pertanto, i soci non avrebbero potuto acquistare singolarmente l'immobile.

Inoltre, si ritiene che non sia stato considerato se potesse "validamente invocarsi la libertà riconosciuta dall'ordinamento di optare tra diversi schemi negoziali, laddove le modalità concrete di esercizio del potere in tal senso riconosciuto ad ogni singolo soggetto si traducono in una alterata utilizzazione dello schema formale per perseguire obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli consentiti".

La costituzione di una società per porre in essere l'operazione viene giustificata anche dalla presenza di complesse attività strumentali da compiersi per il positivo esito dell'operazione commerciale.

Testimonianza scritta - Necessità - Rilevanza

Cass. civ. sez. V, 3.8.2026, ordinanza n. 24407

La testimonianza scritta di cui all'art. 7 co. 4 del DLgs. n. 546/92, come riformulato dalla L. n. 130/2022, è subordinata a un giudizio di necessità e non di mera rilevanza, come invece previsto nel processo civile.

Non è pertanto sufficiente che i capitoli di prova siano astrattamente idonei a dimostrare le tesi difensive, ma occorre che la parte allegli e dimostri che la prova sia indispensabile ai fini della decisione.

Tale differenziazione della disciplina probatoria rispetto al processo civile è costituzionalmente legittima, non esistendo un principio di necessaria uniformità delle regole processuali tra i diversi tipi di processo, ben potendo il legislatore differenziarle sulla base di una scelta razionale connessa al tipo di processo e alle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (Corte Cost. 21.1.2000 n. 18).

Riscossione - Rimborsi d'imposta

Alternatività IVA registro - Rimborso imposta di registro - Decorrenza

Cass. 18.9.2026 n. 25549

Ai sensi dell'art. 77 del DPR 131/86 il termine di decadenza entro il quale va richiesto il rimborso dell'imposta di registro decorre da quando è avvenuto il pagamento ovvero, se posteriore, dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione".

Con la pronuncia in rassegna il Supremo Collegio afferma che, in caso di alternatività IVA-registro, se l'atto in origine è stato sottoposto per scelta delle parti a imposta di registro proporzionale, il termine decadenziale decorre dal momento del pagamento, anche qualora il contribuente sia successivamente raggiunto da avviso di accertamento, definito in adesione, secondo cui l'atto registrato era in realtà soggetto ad IVA.

Atti impugnabili in via facoltativa - Successiva notifica dell'atto autonomamente impugnabile

Cass. civ. sez. V, 19.9.2026, ordinanza n. 25575

Il contribuente può, senza alcun obbligo, ricorrere contro un atto non compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92 (nella specie, sollecito di pagamento TARI) a cui segue un successivo atto autonomamente impugnabile (accertamento, cartella di pagamento).

Però, in caso di successiva notifica dell'atto impugnabile se questo viene impugnato, il processo contro l'atto facoltativamente impugnabile viene privato del suo oggetto.

Inerenza - Trasferta - Onere della prova

Cass. civ. sez. V, 26.9.2026, ordinanza n. 25837

Il principio di inerenza dei costi - desumibile dalla nozione di reddito d'impresa e non già dall'art. 109 co. 5 del TUIR - implica la necessità che il costo sia riferibile all'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura. Tale giudizio ha natura qualitativa, e non quantitativa, e non richiede la dimostrazione di una specifica o immediata correlazione fra il sostenimento del costo e la percezione di ricavi da parte dell'impresa (Cass. 12.9.2023 n. 26368, Cass. 9.7.2025 n. 18713, Cass. 23.4.2026 n. 10840).

In caso di contestazioni mosse sul punto dall'Amministrazione finanziaria, l'onere della prova del requisito dell'inerenza è a carico del contribuente, il quale deve documentare l'imponibile maturato, e quindi l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa (ex multis Cass. 19.5.2025 n. 13202, Cass. 28.5.2025 n. 14222, Cass. 18.6.2026 n. 20762).

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che, nel caso di specie, la Corte territoriale avesse correttamente escluso l'inerenza dei costi relativi alle trasferte effettuate dall'amministratore della società (esercente attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica) in base al rilievo che la documentazione prodotta dalla contribuente, onerata della relativa prova, non era idonea a dimostrare che essi fossero stati sostenuti per la ricerca di clienti o per lo svolgimento di trattative non andate a buon fine a causa della crisi politico-militare che aveva interessato l'area dove l'amministratore si era recato in trasferta.

IVA - Disposizioni generali - Detrazione

Somministrazione illecita di manodopera - Indetraibilità IVA

Cass. 1.10.2026 n. 26027

Con la pronuncia in rassegna, il Supremo Collegio, in tema di appalto di servizi e somministrazione di lavoro, ha affermato che, quando l'Amministrazione finanziaria contesti la non genuinità dell'appalto ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, il giudice tributario deve verificare in concreto la sussistenza degli elementi tipici dell'appalto (organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, esercizio effettivo del potere direttivo sui lavoratori, assunzione del rischio d'impresa), non potendo ritenere sufficiente, ai fini del riconoscimento degli effetti fiscali (detrazione IVA e deduzione ai fini IRAP), la sola regolarità formale del contratto, la regolarità contributiva o la certificazione del rapporto, né la sola assenza di prova della consapevolezza del committente circa eventuali frodi poste in essere dall'appaltatore.

CONTATTI



LUIGI MELLONI
LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ELIANA RIZZI
ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



ALBERTO VICENDONE
ALBERTO.VICENDONE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.
VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT